

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rimborso spese processuali.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE riferisce:

Con nota pervenuta il 4/07/1997 il Dr. Michele Carlomagno, già sub commissario dell'AMAT, chiedeva all'Azienda il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale incardinato dinanzi alla Pretura Circondariale di Taranto, sezione penale, che lo aveva visto imputato per i reati di cui all'art. 36, 1° comma, 39 e 41 DPR n° 303/56.

Il giudizio penale de quo riguardava fatti direttamente connessi all'espletamento del mandato di sub-commissario dell'AMAT.

Tale giudizio si é concluso con sentenza n° 2240 del 10/07/1996, pubblicata il 19/05/1997, sentenza di assoluzione del Dr. Carlomagno per non aver commesso il fatto.

All'istanza il Dr. Carlomagno allegava fattura n° 58/1997 emessa dal difensore, Avv. Cesare Mattesi, debitamente quietanzata, per un importo complessivo di £ 2.500.000.

Successivamente in data 1/08/1997, il Dr. Eduardo Muriano, commissario AMAT dal 11/02/1994 al 11/10/1994, inviava una nota con la quale richiedeva il rimborso della somma di £ 2.040.000, comprensivo di CAP, oltre IVA, onere sostenuto per la difesa nel procedimento penale cui era stato sottoposto a causa della sua nomina di componente effettivo della Commissione Amministratrice dell'AMAT.

Tale giudizio si é concluso dinanzi al GIP del Tribunale di Taranto con il proscioglimento perché il fatto non sussiste.

L'art.16 del D.P.R. n° 191/1979, nonché l'art. 67 del D.P.R. n° 268/87 prevedono l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio.

Tale principio é da ritenersi applicabile anche agli amministratori degli enti locali, considerata la natura di pubblici funzionari loro riconosciuta anche in virtù di varie pronunce della Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez. riun., 1 giugno 1986, n° 501/A, Corte dei Conti, sez. I, 1 febbraio 1977, n° 21).

Vi é da aggiungere che la legge n° 816/1985 definisce lo status degli amministratori locali ed estende ai componenti degli organi esecutivi delle Aziende degli enti locali stessi il trattamento giuridico ed economico degli amministratori degli enti pubblici, pertanto, per analogia, possono applicarsi agli amministratori delle Aziende Speciali i principi giurisprudenziali sanciti per gli amministratori degli enti locali.

Poiché si tratta di rifondere spese legali sostenute da amministratori per la difesa in giudizi che li hanno visti imputati per cause connesse all'espletamento del mandato, ritengo che l'Azienda si debba accollare l'onere economico delle spese legali connesse ai giudizi innanzi indicati.

In data 15/05/1997 é pervenuta in Azienda nota dell'ex dipendente Sig. Ferrante Giuseppe, con la quale egli richiedeva il rimborso della somma di £ 3.006.000, dallo stesso pagata a titolo di ammenda a seguito di sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Taranto, sezione penale, in data 21/09/1995.

Vi é da rilevare che il Sig. Ferrante é stato condannato a pagare detto importo per fatti ed atti direttamente connessi alla funzione di Direttore di

Esercizio dell'AMAT, dallo stesso rivestita all'epoca dei fatti contestati.

E' di tutta evidenza che trattandosi di condanna penale, la pena é personale.

Occorre, tuttavia, considerare che la condanna é stata comminata per una serie di carenze riscontrate all'interno dell'Azienda, carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alcune delle quali di natura strutturale difficilmente sanabili dal Direttore stesso in tempi brevi, in particolare avendo il Ferrante ricoperto l'incarico provvisoriamente nelle more dell'espletamento del relativo concorso.

Alla luce di quanto innanzi, propongo che l'Azienda si accoli l'onere economico sostenuto dall'ex dipendente sig. Ferrante Giuseppe.

Occorre, ad ogni buon fine, rilevare che é stato interessato il broker assicurativo aziendale, al fine di valutare la possibilità di porre il risarcimento del danno a carico delle Compagnie Assicuratrici che nei vari periodi hanno coperto l'Azienda per i danni da responsabilità civile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente;
- ritenuto condivisibile il contenuto della stessa;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di rimborsare al Dr. Michele Carlomagno la somma di £ 2.500.000, al Dr. Eduardo Muriano la somma di £ 2.040.000, comprensiva di CAP, oltre IVA e al sig. Giuseppe Ferrante la somma di £ 3.006.000 per le causali di cui in narrativa;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del dr. Michele Carlomagno per l'importo di £ 2.500.000, in favore del dr. Eduardo Muriano per l'importo di £ 2.040.000, comprensivo di CAP, oltre IVA ed in favore del sig. Giuseppe Ferrante per l'importo di £ 3.006.000;
- di far gravare la spesa complessiva sostenuta sul bilancio preventivo economico annuale dell'esercizio 1997, alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi" relativamente all'importo di £ 4.540.000, oltre a IVA su £ 2.040.000, ed alla voce "Contravvenzioni" del mastro "Spese Generali", relativamente all'importo di £ 3.006.000.-

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)

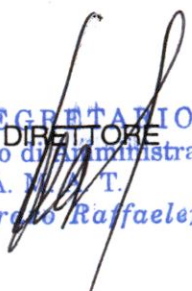


IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 3 OTT. 1997**


IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerario Raffaele)

RACCOMANDATA

Al signor PRESIDENTE dell'A.M.A.T.

T A R A N T O

Il sottoscritto dott. Michele CARLOMAGNO, residente in Martina Franca (TA) - Viale della Libertà, 40, Presidente dell'A.M.A.T. dal 19.4.93 al 2.8.1993, ha sopportato la spesa di L. 2.500.000 (duemilioni=cinquecentomila) per un processo penale sostenuto per imputazioni a causa e nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente e conclusosi con la seguente assoluzione: NON AVER COMMESSO IL FATTO.

CHIEDE, come per legge, il rimborso della somma di L. 2.500.000 = (duemilioni=cinquecentomila).

Allega:

Copia della sentenza

Fattura dell'avvocato difensore

Distinti saluti

(dr. Michele CARLOMAGNO)

dr. Michele Carlucci

N.B.

Versare la somma di L. 2500.000 = sul c.c. n. 27010167 intestato a Michele CARLOMAGNO presso il BANCO DI NAPOLI DI TARANTO.

A.M.A.T. TARANTO	
Prot. Arrivato	8078
del	4 11 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☒
Ufficio Contratti	☐
<i>CdA</i>	

*Richiesta
dal Amministratore*

fr

AVV. CESARE MATTESI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
74100 TARANTO
VIA DE CESARE, 71 (ANG. LUNGOMARE V. E.)
TEL. 26432

COD. FISC. MTT CSR 35T27 L0491
PART. IVA 00056220734

Taranto, 09 giugno 1997

FATTURA N.ro 58/1997 Preg.mo Signor
DR. CARLO MAGNO NICHELE
Viale Libertà, 40 - MARTINA FRANCA (Taranto)

Spese e competenze procedimento penale Pretura di Taranto- Inadempienze
ambientali ed antinfortunistiche AMAT. # Verbale 21.10.1993-
Sentenza 10.7.1996 - Assoluzione.=

Spese e competenze	£ 2.059.647=
Cap 2%	£ 41.093=
	£ 2.100.840=
IVA 19%	£ 399.160=
	£ 2.500.000

per quietanza
[Signature]

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE

SENTENZA

(artt. 544 e segg. , 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore dott. Dott. ROSARIO LEVATO V.P.O. alla pubblica udienza del 10/7/96 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) CARLOMAGNO MICHELE nato il 16/2/27 in S. Giorgio Lucano e residente in Martina Franca alla Via Libertà. 40.-

LIBERO PRESENTE

2) LA TORRE CARLO MARIA nato il 25/10/51 in Matera e residente in Bari alla Via D'Aquino, 8/c. -

LIBERA CONTUMACE

IMPUTATI

del reato di cui agli artt.

Entrambi nella qualità di Presidente Azienda Municipalizzate Autostrasporti Taranto rispettivamente esercitata dal 19.4.93 al 2.8.93 il primo, dal 3.8.93 al 28.12.93, il secondo, e relativamente ai caselli capolinea Cimino, Tamburi Via Taquino.

A) art. 36, co.1 D.P.R. 303/56 in quanto nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze non veniva messa a disposizione dei lavoratori acqua per uso potabile per lavarsi.

B) del reato di cui all'art. 39 D.P.R. 303/56 in quanto non mettevano a disposizione dei lavoratori una latrina nelle immediate vicinanze dei predetti caselli.

C) del reato di cui all'art. 43 D.I.R. 303/56 in quanto non mettevano a disposizione dei lavoratori un locale per ricoverarsi durante le intemperie.

N.5/1202/94
R.G. notizie
di reato

N.6628/96
R.G.
Dibattimento

N.
Reg. G.I.P.

N.2240
Reg. Sentenze

Deposita il
19 MAG. 1997

Data
irrevocabilità

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
Pretura
Circondariale
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta scheda
il

N.
Camp.ne Penale

Acc. in Taranto il 21/10/93.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Avv. FILOMENA
BEVILACQUA V.P.O.

del difensore di fiducia avv. Cesare Mattesi per il primo
imputato - Avv. Francesco Paolo Sisto del Foro di Bari di
fiducia per il secondo imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero : assoluzione per non aver commesso il
fatto per entrambi.

I difensori degli imputati: Avv. Mattesi per l'imputato
Carlo Magno: assoluzione per non aver commesso il fatto.

Avv. Sisto per l'imputato La Torre: assoluzione per non
aver commesso il fatto.

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 05/04/1993, venne disposta la citazione in Carlomagno Michele e La Torre Corbellone a giudizio per i reati loro ascritti, come indicato in epigrafe. All'udienza pubblica dibattimentale svoltasi nella dichiarata continuazione del 12/04/93 e alla presenza del Carlomagno, il P.T. si riportava all'imputazione per le lesioni e chiedeva con mettere il teste di lista indicato. I difensori esibivano un numero documentazioni, così come indicata nel verbale d'udienza, e chiedevano l'esame dell'imputato presente. Il giudice dispone in conformità. Il teste, Letterini Renato, ispettore S.I.S.L. della USC TA/4, dichiara che in data 22/4/1993 è seguito di denuncia delle organizzazioni sindacali, oltre effettuato ispezione nei locali di 5 caselli capilinea delle ditte AMAT dislocati nella città di Tronto, e seguito della quale venivano accertate situazioni antigiuridiche, quelle descritte nel capo d'imputazione. Nell'ottobre dello stesso anno, il teste, si recava nuovamente gli stessi locali al fine di accertare l'eliminazione di quelle situazioni accertate con il primo sfiducioso ma constatava che i locali erano stati chiusi e il servizio continuava ad essere espletato all'esterno e ciò in violazione della L. 303/56. Precisava, altresì, che il Direttore di Esercizio AMAT, identificato per il sig. Ferrante Giuseppe, sulla scorta della documentazione prodotta dai difensori, dopo il sfiducioso del 22/4, inviava una nota con la quale informava la USC TA/4 delle chiusure dei caselli per poter procedere a lavori di adeguamento e norme di carattere edilizio, senza per alcun riferimento e quanto effettivamente contestato nel primo sfiducioso e senza che venisse operato un adeguato intervento in tal senso, tant'è che nell'ottobre '93, e seguito della seconda ispezione, il personale AMAT continuava ad espletare il proprio lavoro per la strada. Su domanda del difensore, il teste precisava, ancora, che la contravvenzione era rivolta al Dirigente o Direttore dell'Azienda e inquadrate come tale, quindi responsabili, i Presidenti dell'AMAT che c'erano in quell'arco di tempo succeduti.

Veniva esaminato l'imputato Carlomagno Michele il quale dichiarava che dalla fine del mese di Aprile '93 a fine Giugno '93, era stato nominato dal Prefetto di Tronto, Subcomandante dell'Azienda dell'AMAT.

problematica di ripartizione dei funzionari. Dato che la legge è di natura di esercizio e non il Regolamento o Comunicato e C.S. in forza del DPR n. 902 del 4/10/85 - art. 33 e 34 - e, comunque, indipendentemente dalla legge, non era mai venuto a conoscenza, durante il breve periodo di nomina, di tale problematica.

Veniva data lettura degli atti e poi il PM e i difensori concludevano come da verbale. Le risultanze acquisite, in particolare la documentazione prodotta dalla quale si evince la distinzione di funzioni che vi è tra Direttore d'Azienda e Presidente o Commissario (in particolare il DPR 4/10/85 n. 902 e la L. 8/6/90 n. 149), e le indicate dichiarazioni testimoniali dell'ispettore Lazzarini e l'esame dello imputato consentono di emettere sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti del Colomagnolo e de Torre - Infatti, la violazione contestata non è addebitabile agli odierni imputati ma al Direttore dell'Azienda che, per legge, esplica diverse attribuzioni tra le quali le rappresentanze legale dell'azienda e quelle di adottare i provvedimenti al fine di migliorare l'efficienza e le funzionalità dei vari servizi aziendali e questo in forza del DPR 902/85. Nel periodo in esame, tale soggetto non è individuabile negli odierni imputati (come per mero errore ha indicato il teste Lazzarini anche se quest'ultimo precisa che la contravvenzione era indirizzata al Direttore dell'Azienda), bensì nel sig. Ferrante Giuseppe il quale era il Direttore dell'ARMA, così come si evince dalla documentazione prodotta e acquisita al fascicolo del dibattimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolva Colomagnolo Michele e La Torre Carlo Maria dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto - Riserva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica 90 Petros di Taranto per quanto a me competente.

Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.

Taranto, 2-10/7/86

M. V. Petros

[Signature]

IL COLLEGIO DI GIUSTIZIA

Taranto, li

IL PRESIDENTE

IL PRETORE

Data: 7-07-1997 Ora: 13:43

Pag. 1

Documento n° A00036 di 72

Acqua.

Art. 36. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Documento n° A00058 di 72

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

Art. 58. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo comma, 25, 52. Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 6 quarto comma, 21 sesto e settimo comma;

b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 10 secondo e sesto comma, 11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma, 19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41 primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65 secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;

c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 7 secondo comma, 9 secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e secondo comma, 33 terzo comma;

d) con l'ammenda di L. 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33 primo comma, 34.

Documento n° A00043 di 72

Locali di ricovero e di riposo.

Art. 43. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

Documento n° A00039 di 72

Latrine e orinatoi.

Art. 39. Nelle aziende industriali e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una latrina a disposizione dei lavoratori.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini e per donne.

Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inferiore ad una per ogni 40 persone in essa occupate.

Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve essere inferiore ad una per ogni 30 persone occupate per un turno.

I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza.

Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture, dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 9/ottobre/1997

Prot. n° : Dir/ 2353/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. M. M. 8.10.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 3 ottobre 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 -
234 - 235.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Al Sig. PRESIDENTE C.A. A.M.A.T.
Avv. Arturo MASI

Al Sig. Direttore Generale A.M.A.T.
Ing. LUCIBELLO Francesco

In data 5.05.97 dal responsabile dell'Ufficio Campione Penale della Pretura Circondariale di Taranto sono stato invitato ad effettuare il pagamento della somma di £. 3.006.000 (tremilioneiseimila) perché condannato con sentenza del Pretore di Taranto del 21.09.95, quale responsabile dell'A.M.A.T. per le contravvenzioni riportate nell'avviso di deposito di sentenza, che si allega. (per inadempienze dei Sigg. Direttori di Esercizio pro-tempore).

Ho provveduto a mezzo di assegno circolare - non trasferibile - ed intestato, come richiestomi, all'Ufficio del Registro di Taranto n°08.80.558.585 di £. 3.006.000. (si allega copia ricevuta).

Chiedo, pertanto, di accreditare detta somma sul c.c personale n. 14865/7 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Taranto.

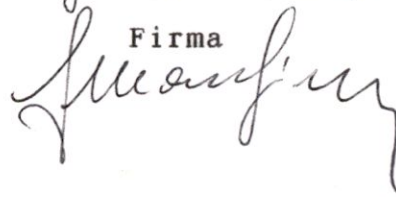
Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Data, 13/5/97

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	5646
del	15 MAG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☒
Ufficio Contratti	☐
C.d.A.	☐
	

FERRANTE GIUSEPPE
dopo AMPOLLINO 40 TA

Firma



Att. n. 3

o copie sentenze e
Ing. Rizzo per verificare



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA ED ESTRATTO CONTUMACIALE

(artt. 548 .3 c.p.p.)

(MOTIVI NON CONTESTUALI)

Il Cancelliere avvisa

FERRANTE GIUSEPPE, nato a Taranto il 13/05/1934 ed ivi residente alla Via Lago Ampollino n. 40.

dichiarato contumace , che nel procedimento penale a margine indicato, per i reati di cui agli artt. :

quale responsabile dell'A.M.A.T., delle seguenti contravvenzioni perchè presso le officine del deposito automezzi di codesta azienda, è stato accertato quanto segue:

- 1) il locale adibito alla riparazione delle obliterate ha un'altezza netta inferiore a m. 3 (art. 6, comma 1 lett. A D.P.R. 303/56;
- 2) gli interruttori montati sui quadri elettrici dei locali "sala deposito carburanti" e "officina carrozzeria" non recano l'indicazione dei circuiti di alimentazione (art. 287, comma 3 D.P.R. 547/55);
- 3) in prossimità delle mole installate nelle officine di carrozzeria non vi sono cartelli indicanti il diametro massimo della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero di giri dell'albero (art. 86, D.P.R. 547/55);
- 4) non vi è a disposizione dei lavoratori un cassetta di pronto soccorso completa dei presidi chirurgici e farmaceutici di cui all'art. 2 del D.M. 28/7/1958 (art. 29, lettera C, D.P.R. 303/56);
- 5) lo spogliatoio non è ben difeso dalle intemperie in quanto presenta sui muri evidenti tracce di penetrazione di liquidi (verosimilmente acqua pluviale) così come viene confermato dal personale presente all'ispezione e riportato al foglio n. 1 di questo verbale (art. 40, comma 2 D.P.R. 303/56);

ed ancora le seguenti contravvenzioni, perchè presso il CASELLO CAPOLINEA VIA LUCCA - TARANTO.

- 1) il locale dei servizi igienici non è areato, il finestrino esistente è rivolto all'interno del locale di lavoro/ricovero;
- 2) i fili elettrici di alimentazione del frigorifero (220 V) sono precariamente inseriti in una presa di corrente senza una opportuna spina (art. 267, D.P.R. 547/55);
CASELLO CAPOLINEA RIONE TAMBURI PIAZZA GESU' DIVINO LAVORATORE - TARANTO.
- 3) il locale dei servizi igienici confina direttamente con il locale lavoro/ricovero (art. 39, comma 5 D.P.R.

N.3/6980/93
R.G. notizie
di reato

N.5499/95
R.G.
Dibattimento

N.94/16386
Reg. G.I.P.

N.1344/95
Reg. Sentenze

Deposita il

Data
irrevocabile

Estratto ex
art. 28 reg.
esec. al P. M.
Pretura
Circondariale
il

N.
Reg. Esecuzione

Redatta sched

il

N.
Camp.ne Penal

303/56); CASELLO CAPOLINEA STAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA' - TARANTO. 4) le pareti del locale di lavoro/ricovero sono fatiscenti, infatti, si presentano con scrostamenti di intonaco e residui di muffe sulle pareti, non consentendo fra l'altro una facile pulizia delle stesse (art. 7, comma 1 lettere b/c D.P.R. 303/56);

CASELLO CAPOLINEA VIA D'AQUINO - TARANTO.

5) il locale dei servizi igienici non è areato in quanto privo di finestre, l'estrattore d'aria all'uopo installato non è funzionante;

6) alcune pareti presentano l'intonaco scrostato non consentendo fra l'altro una facile pulizia (art. 7, comma 1 lettera c) D.P.R. 303/56).

Accertato in Taranto l'8/5/93.

definito con sentenza del Pretore di Taranto del 21/9/95, è stata depositata in Cancelleria, in data 6.10.95, l'originale dei motivi della decisione, contenente il seguente dispositivo: "(omissis) P.Q.M. Il Pretore di Taranto, letti ed applicati gli artt.:

444, 445 c.p.p., 62 bis c.p. applica a Ferrante Giuseppe, su richiesta, in ordine ai reati ascrittigli, la pena di L. 3.000.000 di ammenda, concesse le attenuanti generiche.

Taranto, 21/9/95.

Per estratto conforme per uso notifica.

Taranto, 13 OTT. 1995

Il Cancelliere



N. 5488/95 R. G. notizie di reato

N. _____ R. _____

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTANCE DI TARANTO

- Ufficio N. E. P.

N. 28278 Reg. Cron.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

il giorno 13 dell'anno 1995 alle ore _____

su richiesta _____

io sottoscritto Assistente J.N.E.P.

dell'Ufficio suintestato

ho notificato copia integrale dell'atto antescritto

a Ferrante Giuseppe in Taranto

via Lepo Quindici n. 40, mediante consegna

[Handwritten signature: Paolo M. M. M.]

[Handwritten signature]

ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO ALL'UFFICIO
CAMPIONE PENALE DELLA PRETURA DI TARANTO



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

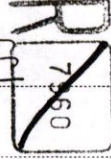
UFFICIO CAMPIONE PENALE



DEBITORI DELLO STATO

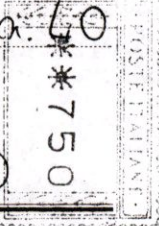
Esente da tassa in forza dell'art. 140 del Regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. Decreto 10 febbraio 1901 n. 120.

Sig. FERRANTE GIUSEPPE



VIA LAGO AMPOLLINO a. 40

TARANTO



N. 263715 c.p.

li 2 MAG. 1997

URGENTE

73.000.000

La S.V. è pregata di presentarsi con il presente avviso,
in questo Ufficio alle ore 330 del
per urgenti comunicazioni che la riguardano. VIA MARCHE-

1° p. - 15 -



IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

F. MISCIOSCIA

[Handwritten signature]

data 6/05/97Lit. 3006000

all'ordine

UFF. DEL RE
GIUSTIZIA TARANTO

giudice NON TRASF.

08-82758-585

Tagliando ad uso del prestatore

AURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
- CAMPIONE PENALE -

FASCICOLO dell'ARTICOLO di CREDITO

CONTROFERRANTE Giuseppe u. Taranto 13.5.1934 ed Mrs.
Wolgo Ampellino, uoCondannat. con sent. Pub. TA in data 21.9.95Esecutivo il 22.11.95

per art. 284, co 3° DPR 547/55 conch. leggi sanitarie

Acc. a Taranto il 25.93a £ 3000.000 annui.

(ex art. 444 Cpp)

e L. spese processuali forfettizzate TAB. / /

e L. spese anticipate.

Pervenuto il 13.1.97

ANNOTAZIONI

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
dell' A M A T
TARANTO

OGGETTO: commissario amministratore dr EDUARDO MURIANO.

A. M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8281
del	4 AGO 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☒
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
SIG. PRESIDENTE	☒
SEGRETERIA X BROKER	☒

Con la presente comunico che la richiesta di rinvio a giudizio avanzata anche nei miei confronti per il reato di cui agli artt. 110-323 cpv. C.P., per aver Cito Giancarlo abusato del suo ufficio di Sindaco di Taranto, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al cognato Muriano Eduardo nominandolo dapprima con proprio atto componente effettivo della Commissione Amministratrice dell'azienda Amat e successivamente partecipando alla deliberazione del Consiglio Comunale che determinava l'ammontare della indennità di carica per il Presidente ed i componenti degli organi esecutivi delle aziende Municipalizzate, e ciò in unione e concorso fra loro, Taranto 11-Febbraio-1994/28-Giugno-1994, si è conclusa davanti al G.I.P. del Tribunale di Taranto con il proscioglimento di entrambi i soggetti perchè il fatto non sussiste.

Tanto premesso, comunico che l'onere sostenuto per la mia difesa, esperita dall'avv.to Tommaso Imperio del Foro di Taranto, è pari all'importo di L. 2.040.000, comprensivo di c.a.p., al quale occorre aggiungere l'I.V.A. nella misura del 19% sull'imponibile di L. 2.040.000.

Distintamente,
Taranto, 1-Agosto-1997

EDUARDO MURIANO

